### Decreto 18 ottobre 2005

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475.

(GU n. 255 del 2-11-2005)

(Abrogato dall'art. 29 del d.lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268)

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

### IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, in legge 9 novembre 1988, n. 475, cosi' come modificato dall'art. 15 della legge 1° marzo 2002, n. 39, che ha istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat);

Considerato che il comma 8, del citato art. 9-quinquies, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto del consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto 2 febbraio 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio 1997, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto del 16 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157, del 7 luglio 1999, relativo alla «Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto del 16 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69, del 24 marzo 2005, relativo alla «Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo»;

Visto che l'assemblea dei soci del Consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat in data 13 luglio 2005 ha deliberato una riduzione del sovrapprezzo attualmente applicato, in ragione di un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal





Exchange e della necessita' di modificare l'agio riconosciuto per la riscossione del sovrapprezzo; Vista la relazione tecnica fornita dal consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - Cobat allegata al presente decreto sub b);

Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

### Decreta:

#### Art. 1.

- 1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, secondo lo schema allegato sub a) che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2. Il sovrapprezzo di cui al comma 1 e' applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:
- a) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita' minore o uguale a 20 Ah;
- b) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita' maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah;
- c) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita' maggiore di 95 Ah;
- d) elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacita'.

### Art. 2.

- 1. Il sovrapprezzo sara' anticipato al Cobat dai produttori e dagli importatori di batterie al piombo, nonche' dagli importatori di beni contenenti batterie al piombo, con cadenza trimestrale.
- 2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione del 12,55% dell'entita' globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al Cobat.

### Art. 3.

1. La congruita' del sovrapprezzo sara' verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del Cobat.

### Art. 4.

- 1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo, nonche' gli importatori di beni contenenti batterie al piombo, sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi Cobat ed a fornire le informazioni da questo richieste.
- 2. Chiunque, a seguito di un controllo effettuato dal Cobat, risulti inadempiente alla dichiarazione trimestrale, sara' perseguito a termine di legge.
- 3. Chiunque, pur avendo denunciato al Cobat l'immissione in commercio in Italia di batterie al piombo, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sara' perseguito a termine di legge.

### Art. 5.

1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del Cobat, cosi' come indicato nella premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura del 39% dei costi annui prevedibili, pari a 12.696 migliaia di euro, al netto dei costi di riscossione.





### Art. 6.

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli

Il Ministro delle attività produttive Scajola

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana





### Allegato A

### Sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo esauste

### **Premessa**

La capacità espressa in amperore (Ah) deve essere calcolata secondo le norme CEI/EN 50342, 60254-1 e 60896-1.

### 1. Batterie d'avviamento e Monoblocchi industriali (tipologie a, b e c previste all'articolo 2)

Capacità (C) in Ah	Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro/batteria)	Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro/batteria)
C<20 Ah	0,17	0,19
20 <c<95 ah<="" td=""><td>0,66</td><td>0,76</td></c<95>	0,66	0,76
>95 Ah	1,33	1,52

# 2. Elementi sciolti di Batterie industriali di qualsiasi capacità (tipologia d prevista all'articolo 2)

Il sovrapprezzo deve essere calcolato in funzione della capacità (C) espressa in Ah e della tensione (V) espressa in Volts.

La formula di calcolo è la seguente:

Capacità (C) in Ah	Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro)	Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro)
Qualsiasi capacità	0,0025 * C * V/2	0,0028 * C * V/2





### Allegato B Relazione Tecnica

La richiesta di riduzione di sovrapprezzo nasce dalla volontà del Cobat di minimizzare l'importo gravante sull'utente finale ed è motivata da un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange.

Il primo semestre del 2005 ha visto una quotazione media pari a 765 Euro/t, poi scesa a 700 Euto/t nel mese di luglio 2005.

La modifica prevede una riduzione del 5% degli importi unitari del sovrapprezzo al lordo dei costi di riscossione, che porta ala parità di Bilancio per una quotazione del piombo prudenzialmente assunta pari a 670 Euro/t, data l'elevata volatilità della quotazione.

L'agio riconosciuto per i costi di riscossione del sovrapprezzo è posto pari al 12,55%, con un lieve incremento rispetto al 10,26% previsto nel Decreto Ministeriale del 16 marzo 2005; tale variazione nasce da un aumento dell'esposizione finanziaria e delle perdite su crediti.

Si riporta in forma sintetica il conto economico che scaturisce considerando i nuovi proventi da sovrapprezzo, una quotazione del piombo al London Metal Exchange di 679 Euro/t, una raccolta di 200.000 tonnellate ed un livello di spese pari a quanto previsto nel Bilancio Preventivo 2005:

	Migliaia di Euro	Euro / tonnellata batterie
Ricavi da Cessione Batterie Piombo Esauste	19.563	97,82
Proventi da Sovrapprezzo	12.696	63,48
Servizi alle Imprese	352	1,76
Proventi Finanziari	300	1,50
Atri proventi minori	20	0,10
TOTALE PROVENTI	32.931	164,66

Raccolta Batterie Piombo Esauste	27.613	138,07
Costi fissi	2.406	12,03
Costi ingovernabili (comunicazione, promozione, sviluppo, ricerca)	2.175	10,88
Ammortamenti e Accantonamenti	371	1,86
Servizi alle imprese	267	1,34
Imposte	64	0,32
TOTALE COSTI	32.896	164,48
AVANZO DI GESTIONE	35	0,18



